

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00248/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 248 del 2026, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Casa di Cura Angrisani S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

A.S.L. di Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Lucia Fiorillo e Gennaro Galietta, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Campania, Sanatrix Nuovo Elaion Società Cooperativa Onlus, non
costituite in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione:

quanto al ricorso introduttivo,

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. di Salerno n. 117 del

28.1.2026 (pubblicata in data 29.1.2026), avente ad oggetto: “Preso d'atto delle Delibere di Giunta della Regione Campania n. 526 del 05/08/2025, n. 624 del 18/09/2025 e n. 696 del 08/10/2025. Adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa delle prestazioni afferenti la macroarea della Riabilitazione -Esercizio 2025”;

b) ove e per quanto occorra, della nota A.S.L. prot. n. SLSA-0023749- 2026 del 29.1.2026;

c) ove e per quanto occorra, del verbale del Tavolo Tecnico del 18.12.2025;

d) ove e per quanto occorra, della nota del 16.12.2024, con la quale l’A.S.L. ha respinto la richiesta della ricorrente di partecipare al Tavolo Tecnico;

e) della nota A.S.L. prot. n. ASLSA-0023749-2026 del 29.1.2026 con la quale l’Azienda, nel prorogare il tetto 2025 anche per l’anno 2026, ha stabilizzato l’illegittimo incremento dei tetti di spesa 2025 anche per il 2026;

f) di tutti gli atti presupposti, connessi collegati e consequenziali;

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 9.3.2026,

a) della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 355 del 4.3.2026, avente ad oggetto: “Preso d’atto delle Delibere di Giunta della Regione Campania n. 526 del 05/08/2025, n. 624 del 18/09/2025 e n. 696 del 08/10/2025. Adeguamento delle tariffe e dei limiti di spesa delle prestazioni afferenti la macroarea della Riabilitazione – Esercizio 2025”, in uno ai relativi Allegati 1, 2 e 3;

b) della nota pec del 3.3.2026 con la quale l’A.S.L. ha invitato la società ricorrente alla stipula del contratto;

c) per quanto occorra ed ove lesiva, della deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno n. 261 del 24.02.2026, avente ad oggetto: “Rettifica del D.G. n. 117 del 28.01.2026”;

d) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Salerno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la complessità delle questioni poste all'attenzione di questo Collegio in ragione dei motivi di ricorso e delle difese dell'A.S.L. richiede necessariamente un più approfondito esame da svolgersi nella competente sede di merito;

- gli estremi del paventato danno grave e irreparabile sono ricollegabili alla sopravvenuta intimazione di sottoscrizione dei contratti di servizio *ex art. 8 quinquies* del D. Lgs. 502/1992 (di cui alla nota p.e.c. del 3.3.2026 con cui l'A.S.L. ha nuovamente invitato la società ricorrente alla stipula del contratto di servizio), in quanto assistita dalla comminatoria di sospensione del rapporto di accreditamento istituzionale;

- in effetti, come già rilevato nel decreto presidenziale n. 125 dell'11.3.2026 "*per un verso, ... la sottoscrizione del contratto di servizio sanitario, ai sensi della c.d. clausola di salvaguardia prevista dallo stesso, determinerebbe acquiescenza ai volumi prestazionali controversi e rinuncia al giudizio, con conseguente improcedibilità del presente ricorso (secondo l'orientamento prevalente in giurisprudenza: cfr., tra le tante, la sentenza di questa Sezione n. 1955 del 22.10.2024); per altro verso, ... la mancata sottoscrizione dell'accordo comporterebbe la sospensione dell'accreditamento e, dunque, l'interruzione dell'erogazione delle prestazioni in favore degli utenti*";

Ritenuto, pertanto, che al fine di mantenere la *res adhuc integra* fino alla trattazione della causa nel merito sussistano le condizioni per accogliere la proposta

domanda cautelare nei limiti del suindicato atto e di consentire la remunerabilità delle prestazioni erogate dalla struttura ricorrente fino a concorrenza dei volumi prestazionali e dei correlativi limiti di spesa ad essa assegnati dalle impugnate delibere;

Ritenuto altresì che:

- vada integrato sin d'ora il contraddittorio ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 1, c.p.a. nei confronti delle altre strutture accreditate incluse nelle tabelle allegate alle delibere impugnate (pure tenuto conto delle doglianze coinvolgenti altre strutture accreditate come Villa Silvia, l'Ass. La Nostra Famiglia ed il San Luca);

- stante il numero di tali strutture, in alternativa all'ordinaria notifica individuale, l'integrazione del contraddittorio potrà essere effettuata anche per pubblici proclami;

- in tal caso, al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso e dei motivi aggiunti per i soggetti controinteressati, non appare necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'intero contenuto di tali atti;

- la pubblicazione del testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati potrà essere, dunque, effettuata esclusivamente sul sito internet dell'A.S.L. di Salerno;

- ciò posto, in alternativa alla notifica individuale, la notifica per pubblici proclami vada autorizzata secondo le modalità indicate in appresso:

I) l'amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso, dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza del TAR Campania, Salerno, sez. III, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

II) l'A.S.L. di Salerno non dovrà rimuovere dal proprio sito, fino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso, i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

III) l'A.S.L. di Salerno dovrà rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso;

IV) l'A.S.L. di Salerno dovrà inoltre curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

V) in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'ASL Salerno, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, in € 30,00 per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;

VI) le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per la notifica per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

- quanto alle spese relative alla presente fase cautelare sia equo disporre l'integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie la domanda cautelare entro i limiti precisati in motivazione.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del giorno 15.12.2026.

Ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti e nell'osservanza dei termini e modalità indicati in parte motiva.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Marcello Polimeno, Referendario, Estensore

Simona Saracino, Referendario

L'ESTENSORE
Marcello Polimeno

IL PRESIDENTE
Pierluigi Russo

IL SEGRETARIO